COSTITUZIONE DELL'ENTE « MUTUALITA' FASCISTA - ISTITUTO PER L'ASSISTENZA DI MALATTIA AI LAVORATORI»

Art. 20

Il Comitato esecutivo:

1) fissa le direttive per il conseguimento dei fini dell'Ente;

2) esamina le proposte da sottoporre al Consiglio direttivo;

3) adotta, nei casi d'urgenza, i provvedimenti di competenza del Consiglio direttivo, necessari ad assicurare il regolare funzionamento dell'Ente - salvo ratifica del Consiglio stesso nella sua prima riunione - tranne quelli di cui all'art. 17, numeri 1, 2 e 3;

4) fissa le direttive ed approva le norme da seguirsi per la risoluzione delle controversie;

5) procede alla nomina di Commissioni tecniche per lo studio, la propaganda e lo sviluppo dei problemi dell'assistenza;

6) nomina il direttore generale dell'Ente secondo le norme del regolamento del personale di cui all'art. 17;

7) nomina i presidenti dei Comitati provinciali;

8) decide sui criteri di ripartizione, tra i vari settori, degli oneri derivanti dalla gestione dei servizi comuni;

9) adempie a tutte le altre mansioni che gli siano demandate dalla presente legge e dai regolamenti.

Versione in vigore dal 18 aprile 1943, non più in vigore dal 1 giugno 1948 · versione 0

RIFERIMENTI NORMATIVI

Atto	Costituzione dell'Ente « Mutualita' fascista - Istituto per l'assistenza di malattia ai lavoratori»
Estremi	Legge 11 gennaio 1943, n. 138
Pubblicazione	Gazzetta Ufficiale del 3 aprile 1943

Fonte del testo: dati aperti ufficiali, licenza CC BY 4.0
Fonti e licenze su iuspedia.it/fonti-e-metodologia. Il testo non ha carattere di ufficialità: fa fede quello pubblicato nella Gazzetta Ufficiale.

Documento generato da Iuspedia.it il 27 novembre 2026
https://www.iuspedia.it/costituzione-dell-ente-mutualita-fascista-istituto-per-l-assistenza/art-20/versione/0

Inquadra il QR code per aprire la pagina su Iuspedia.it